

CAMERA DEI DEPUTATI N. 813

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'UVA, CARBONARO, LATTANZIO, GALLO, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, VILLANI, TESTAMENTO, TUZI

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di finanziamento delle università statali e degli enti pubblici di ricerca

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il modello premiale introdotto nel nostro ordinamento per il miglioramento del funzionamento delle università italiane e per la promozione e il sostegno dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca si è presto rivelato come un mero meccanismo di sottrazione di importanti risorse a danno degli atenei e degli enti di ricerca già in grave difficoltà.

Negli ultimi anni, anziché pensare ad un necessario aumento delle risorse da destinare al nostro sistema di formazione e al mondo italiano della ricerca, si è preferito sottrarre dalle risorse distribuite alle uni-

versità una quota da redistribuire poi attraverso criteri premiali.

Per ciò che riguarda il sistema universitario, ad esempio, una quota pari circa al 22 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università risulta oggi erogata agli atenei in base al rispetto di parametri direttamente legati alla valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), alle politiche di reclutamento, alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi. Tale quota, inizialmente determinata nel 7 per cento, nel 2016 ha raggiunto il 20 per cento del totale, il 22 per cento nel 2017, e sarà destinata a toccare, in futuro, il 30 per cento.

Gli effetti più evidenti di tale meccanismo si sono manifestati nel progressivo e costante allontanamento degli atenei considerati meno virtuosi dalle università più ricche, con casi di particolare gravità negli atenei dell'Italia centrale e meridionale.

Analoga situazione si è determinata per gli enti pubblici di ricerca italiani, che vedono attribuirsi un finanziamento premiale secondo le stesse modalità.

Ciò che ha determinato un tale stato di cose è senz'altro la forma di finanziamento di tale premio, il quale viene oggi sottratto direttamente dai fondi destinati al finanziamento ordinario per il funzionamento

sia delle università sia degli enti di ricerca. La quota premiale, invece, dovrebbe essere considerata come una risorsa aggiuntiva al finanziamento ordinario.

È quindi fondamentale adottare un sistema che leghi sì il finanziamento alla valutazione della qualità, ma attraverso l'erogazione di una quota che dovrà essere necessariamente aggiuntiva rispetto alle risorse di base, in modo da garantire la sopravvivenza di tutte le università, premiando all'occorrenza con fondi ulteriori le istituzioni che dimostrino un impegno particolare e il conseguimento di risultati positivi nella ricerca e nell'innovazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in materia di fondo premiale per il finanziamento delle università).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dall'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo destinato a promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività didattiche e di ricerca delle università statali e a migliorarne l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Il fondo eroga alle università statali un finanziamento ulteriore e aggiuntivo rispetto al finanziamento ordinario destinato al loro funzionamento. Le erogazioni del fondo sono attribuite alle università statali sulla base dei criteri determinati con il decreto di cui al comma 2 relativamente ai seguenti parametri:

a) qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi;

b) qualità della ricerca scientifica;

c) qualità, efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse e delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2019, è

determinata in un importo pari al 7 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Incrementi successivi possono essere disposti ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e della valutazione, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca, dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel loro impiego ».

2. Il comma 01 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

ART. 2.

(Modifica al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di fondo premiale per il finanziamento degli enti di ricerca).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero un fondo destinato a promuovere la qualità della ricerca degli Enti di cui al comma 1 e a migliorarne l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Il fondo eroga agli Enti un finanziamento ulteriore e aggiuntivo rispetto al finanziamento ordinario del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le erogazioni del fondo sono attribuite agli Enti sulla base dei criteri determinati con

decreto del Ministro, secondo i seguenti parametri:

a) qualità dei risultati della ricerca scientifica di base e applicata;

b) qualità della gestione amministrativa delle risorse e del personale;

c) efficacia ed efficienza dell'utilizzazione delle sedi dell'Ente.

2-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis, a decorrere dall'anno 2019, è determinata in un importo pari al 7 per cento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Incrementi successivi possono essere disposti ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e della valutazione, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel loro impiego ».

2. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dal comma 2-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'istituzione dei fondi di cui agli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in 632 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0024950